

Penale Sent. Sez. 3 Num. 11126 Anno 2021

Presidente: ACETO ALDO

Relatore: SEMERARO LUCA

Data Udiienza: 25/01/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GIOVANNI nato a

il 26/02/19

avverso la sentenza del 08/01/2020 della CORTE APPELLO di SALERNO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;
Lette le conclusioni del PG

Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso

ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 del D.L. n.137/20



RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza del 8 gennaio 2020 la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna inflitta a Giovanni _____ dal Tribunale di Nocera Inferiore il 14 giugno 2018 per il reato ex art. 483 cod. pen. per avere attestato falsamente nella Scia presentata il 12 ottobre 2012 uno stato dei luoghi non veritiero essendovi già in atto i lavori abusivi di cui al capo A).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo i vizi di violazione di legge e della motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è sottoscritto personalmente dall'imputato; dopo il testo del ricorso e le conclusioni, l'imputato «nomina e costituisce proprio difensore di fiducia per il presente grado di giudizio l'avv. Costantino _____ che delega al deposito del presente atto». Segue poi la firma del difensore «per accettazione ed autentica».

1.1. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato in epoca successiva all'entrata in vigore della l. n. 103 del 23 giugno 2017, che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

La nomina del difensore di fiducia non è stata effettuata prima della redazione del ricorso, ma alla fine dell'atto, conferendo per altro la delega al deposito: il ricorso è dunque atto personale dell'imputato, da depositare a cura del difensore.

1.2. L'autentica della sottoscrizione da parte del difensore non è suscettibile di mutare il carattere del ricorso personale, non equivalendo la stessa al rilascio di un regolare mandato difensivo.

1.4. Analogamente, la sottoscrizione del difensore «per accettazione» non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto. Tale formula si riferisce al conferimento dell'incarico difensivo e della delega al deposito.

1.5. Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 27201001, hanno individuato la *ratio* delle modifiche normative in tema di ricorso per cassazione dell'imputato nella necessità del ricorso alla rappresentanza tecnica per l'esercizio del diritto di impugnazione in cassazione.

Affermano in motivazione le Sezioni Unite che «L'attuale quadro normativo trova una sua oggettiva giustificazione nell'esigenza, generalmente avvertita, di assicurare un alto livello di professionalità nell'impostazione e nella redazione di



un atto di impugnazione, il ricorso per cassazione, introduttivo di un procedimento connotato da una particolare importanza e da un elevato tecnicismo, tipico del giudizio di legittimità, scoraggiando al contempo la diffusa prassi dei ricorsi redatti da difensori non iscritti nell'apposito albo speciale, ma formalmente sottoscritti dai propri assistiti per eludere il contenuto precettivo dell'art. 613, comma 1».

1.6. Dunque, la sottoscrizione non è una mera attività di accettazione della paternità dell'atto ma è l'espressione della rappresentanza tecnica: lo *jus postulandi* nel giudizio di legittimità ex art. 613 comma 1 cod. proc. pen. è riservato esclusivamente al difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. È il difensore a rappresentare la parte e a comparire in udienza davanti al Giudice di legittimità (art. 614, comma 2, cod. proc. pen.).

1.7. Come osservano le Sezioni Unite, la parte non può esercitare questi poteri personalmente, ma soltanto per mezzo del suo difensore, ossia avvalendosi di uno strumento tecnico che può operare davanti alla Corte in quanto è la stessa legge che gli conferisce l'esercizio di quei medesimi poteri che in astratto già sono e restano della parte.

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 25/01/2021.